



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

<b>N. 193/2024 Reg. Generale</b>	<b>Data 04/07/2024</b>	<b>N. 17 /Reg. Servizio</b>
<b>OGGETTO</b>		
<b><i>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO A.S.2024/2025 ALLA DITTA AMT DI GENOVA - NUMERO TRATTATIVA MEPA 4378716 - CIG B1D7FA4143</i></b>		
<b>Importo complessivo: 51895.16</b>		

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art.107, comma 1, comma 3, comma6 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 28.04.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025;

- la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 28.03.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-20214-2026;

- la deliberazione della Giunta comunale n.28 del 04/04/20243, immediatamente eseguibile,

avente ad oggetto l'approvazione del PEG 2024-2025-2026;

-il Decreto sindacale n. 1 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto la nomina dei responsabili dei servizi dell'Ente;

Premesso che l'Amministrazione comunale è tenuta ad organizzare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e fornisce inoltre il servizio alla scuola dell'infanzia;

Visti:

- il D. Lgs. n. 422/1997, "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in particolare l'articolo 5 comma 2;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13.08.2011, n. 138;
- la Legge Regionale 07.11.2013, n. 33, come successivamente modificata dalla Legge Regionale 09.08.2016 n. 19, la quale:
  - ha istituito quattro Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O), coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona (art.9);
  - ha attribuito alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona il ruolo e le funzioni di "Enti di Governo" degli A.T.O.;
- l'art. 27 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni nella L. 21.06.2017, n. 96;
- il Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. dell'1/6/18, n. 157 del 28 marzo 2018, emanato ai sensi dell'art. 27 del D.L. 50/2017, e pubblicato recante la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi criteri di aggiornamento e di applicazione;
- l'art. 5 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (convertito nella l. n. 130 del 16/11/2018), in cui si prevede che i termini di cui all'art. 27 comma 2 lettera d) del D.L. 50/2017, opereranno per la Regione Liguria solo per gli affidamenti diretti disposti successivamente alla data del 31 dicembre 2019;
- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n° 49/2015;
- l'art. 4 bis del D.L. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009;
- I Regolamenti delegati UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, della Commissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31/10/2019, modificano le soglie europee per gli appalti pubblici e le concessioni.
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 1146 del 21 12 2017 della Giunta Regionale della Liguria di approvazione dell'Accordo di Programma 2018-2027;
- Deliberazione n. 4 del 12 2 2018 del Consiglio Metropolitan della città di Genova di approvazione dell'Accordo di Programma 2018-2027;
- Deliberazione n. 55 del 31 7 2018 del Consiglio Comunale del Comune di Genova di approvazione dell'Accordo di Programma 2018-2027.
- Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 30/11/2018 ed in particolare quanto disposto al punto e);

- Determinazione dirigenziale n°1169 del 26/06/2020 di "Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in ambito del lotto 2 ex bacino "TG" ai sensi del reg cee 1370/07 art. 5 comma 2.

Visto che dal 1° gennaio 2021 è operativo il progetto di integrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano e metropolitano in un'unica società, operante su un bacino ampio che coinvolge il comune di Genova e tutti i comuni della Città Metropolitana;

Dato atto che AMT gestisce attualmente, quale affidatario della Città Metropolitana di Genova, in via esclusiva secondo il modello in house providing, i servizi minimi di trasporto pubblico locale di persone, nell'ambito del bacino di utenza del Comune di Genova e della ex Provincia di Genova comprendente, tra gli altri, anche il territorio del nostro Comune;

Considerato altresì che tale gestione si realizza in forza del contratto di affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'Ambito del Lotto 2 - Ex Bacino TG, con validità dal 01/01/2021 al 31/12/2030 e di proseguimento nella gestione del servizio disposto con Determina Dirigenziale della C.M. di Genova n° 1169/2020 del 26.06.2020 a far data dal 01.01.2021 sino al subentro del nuovo soggetto affidatario;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 27-04-2018 avente ad oggetto "Approvazione accordo di programma 2018/2027 per il trasporto pubblico locale";

Considerato che l'Amministrazione Comunale, in base alle esigenze espresse dalla collettività e di mobilità sul territorio, a partire dall'a.s.2008/2009 con deliberazioni CC 47/2008 e 59/2008 ha scelto l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico, attuando il servizio di trasporto scolastico integrato al servizio di trasporto locale;

Verificato che tale scelta ha reso operativa la realizzazione del servizio di trasporto alunni tramite affidamento del servizio di trasporto scolastico integrato all'azienda AMT Spa di Genova mediante comodato gratuito a suo favore dei mezzi dedicati di proprietà comunale in modo da permettere la fruizione congiunta del mezzo da parte degli alunni e della normale utenza, con la definizione di un programma di servizio che contemperì le esigenze di entrambe le componenti;

Considerati i contatti intercorsi e in considerazione degli apprezzabili risultati ottenuti per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2023/24, in considerazione della maggiore economicità di gestione e il maggior servizio reso ai cittadini, si rende opportuno prevedere anche per l'a.s.2024/2025 modalità di trasporto scolastico integrato con il servizio pubblico, svolto da AMT Spa così come sopra descritto;

Constatato che le linee per il trasporto pubblico locale restano quelle attuali ed eventualmente verranno rafforzate con nuove corse e nuovi mezzi bus, anche in funzione dell'organizzazione scolastica del nostro territorio;

DATO ATTO CHE:

1. trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

2. l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO opportuno avvalersi della procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il principio del risultato di cui al comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

DATO ATTO che dal 1 gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dal Libro I, Parte II del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti utilizzano le Piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:** SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO A.S.2024/2025 CON L'ESCLUSIONE DEL TRASPORTO PARASCOLASTICO;
- **Importo del contratto:** euro118.800,00.- oltre iva 10%;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL autoferrotranvieri;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, è necessario procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Considerato:

- che i servizi di trasporto scolastico saranno svolti in prevalenza in modalità c.d. dedicata al trasporto della popolazione scolastica, laddove consentito dalle normative verrà praticato il c.d. trasporto promiscuo;
- che l'organizzazione tecnico- professionale di AMT è in grado di gestire il complesso sistema del trasporto casa- scuola e viceversa, sfruttando in modo idoneo competenze e sinergie, garantendo nel contempo al comune, una adeguata gestione del rapporto con le famiglie, con il Comune e con il territorio;
- che, per le considerazioni sopra esposte, AMT è particolarmente strutturata per la gestione e l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone e trasporto scolastico degli studenti casa- scuola e viceversa, anche tenuto conto che AMT è investita per Statuto della specifica missione di gestire i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino regionale di traffico "TG" (in forza, da ultimo dell'affidamento della Città Metropolitana di Genova come da contratto di servizio) ed altri servizi comunque connessi al settore dei trasporti e della mobilità collettiva;

- che nella fattispecie si impone perciò, ai fini della ottimale gestione del servizio di trasporto pubblico locale, l'affidamento diretto ad AMT, del servizio di trasporto scolastico, in quanto Società già investita della gestione, in esclusiva, del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale, rispetto alla quale, l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, si colloca in un rapporto di stretta ed inscindibile accessorietà ed inerenza funzionale, per le ragioni sopra esposte;

Dato atto che il servizio di trasporto scolastico nei precedenti esercizi è stato svolto nei termini stabiliti dal contratto;

Considerato che si intende derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 per i motivi specificati in premessa;

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- il Dlgs 81/08 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;
- l'art. 55, comma 1, del predetto Regolamento, secondo cui la delibera a contrattare deve in ogni caso contenere:
  - l'oggetto del contratto;
  - l'eventuale progetto o capitolato speciale e quant'altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti;
- l'art. 113, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- vista la legge regionale 7.11.2013, n. 33 come modificata dall'art. 5, comma 1 della legge regionale 22.12.2015, n. 24;

Considerato che verrà predisposto entro l'inizio del servizio opportuno contratto di servizio e di comodato d'uso dei mezzi scuolabus comunali;

Visto che la società Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A, con sede in Genova, Via Montaldo 2, CF 03783930104, numero di iscrizione al R.I. di Genova e partita IVA 03783930104, è rappresentata dalla dott.ssa Ilaria Gavuglio, in qualità di Legale rappresentante, autorizzato alla stipulazione di opportuni atti in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021 (in prosieguo, per brevità, detta AMT, ovvero il contraente);

Viste le considerazioni prima esposte si conviene sull'opportunità di affidare il servizio ad AMT anche la gestione dei servizi di trasporto scolastico aggiuntivi del Comune di Serra Riccò, in termini connessi al contratto di servizio principale stipulato con la Città Metropolitana di Genova;

VISTO il report della procedura n. 4378716 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, di cui si allega copia al presente atto;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato che si accetta la proposta economica per quanto riguarda il trasporto scolastico a.s.2024/2025 con l'esclusione del trasporto parascolastico finalizzato all'attività didattica (gite scolastiche), e che la quantificazione della stessa è pari ad euro 130.680,00.- compresa iva 10%;

RITENUTO quindi di affidare alla ditta Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A, con sede in Genova, Via Montaldo 2, CF 03783930104, numero di iscrizione al R.I. di Genova e partita IVA 03783930104, rappresentata dall'Ing. Ilaria Gavuglio, in qualità di Legale rappresentante le attività in parola per un importo di € 130.680,00.- oltre iva 10% (trasporto scolastico e N°30 titoli di viaggio a/r), pagabili con fatturazione mensile, escludendo l'erogazione del servizio di trasporto parascolastico finalizzato all'attività didattica (gite scolastiche), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Viste le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenute nelle "linee guida" del DPCM del 07/08/2020, le quali definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto scolastico in vista della ripartenza dell'attività didattica su tutto il territorio nazionale;

Visto che la sottoscrizione del contratto di servizio di cui al precedente punto, determina e comporta oneri finanziari a carico del Comune di Serra Riccò, da imputare sugli esercizi finanziari 2024 e 2025 al cap 349 nel modo che segue:

- euro 51.895,16.- Bilancio 2024;
- euro 78.784,84.- Bilancio 2025;

Visto che il **cig è il seguente: b1d7fa4143**;

Considerato che la società Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A, con sede in Genova, Via Montaldo 2, CF 03783930104, numero di iscrizione al R.I. di Genova e partita IVA 03783930104, è rappresentata dalla dott.ssa Ilaria Gavuglio, in qualità di Legale rappresentante, è un operatore economico di comprovata solidità e che pertanto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 non viene richiesta la "garanzia definitiva";

Ritenuto di individuare la Dott.ssa Rosa Oliveri, come responsabile unico del progetto per l'affidamento del la fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO atto del combinato disposto dell'art. 163 – commi 1 e 3 – del T.U. 18.08.2000, n. 267  
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
ACCERTATA la propria competenza in merito;

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di affidare il servizio di trasporto scolastico integrato a.s.2023/2024 con l'esclusione del trasporto parascolastico finalizzato all'attività didattica (gite scolastiche), alla ditta AMT e che la quantificazione della stessa è pari ad **euro 130.680,00.-** compresa iva 10%, CIG **b1d7fa4143** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le specifiche indicate nella trattativa Mepa n°4378716 allegata alla presente;
- di dare atto che la sottoscrizione del contratto di servizio inerente, determina e comporta oneri finanziari a carico del Comune di Serra Riccò, da imputare sugli esercizi finanziari 2024 e 2025 al codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 cap 349 nel modo che segue:
  - euro 51.895,16.- Bilancio 2024;
  - euro 78.784,84.- Bilancio 2025;
- dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, mediante apposizione di attestazione di regolare esecuzione, ai sensi del vigente regolamento per gli acquisti di beni e servizi;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- attestare ai sensi dell'art. 181, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nonché con le regole del patto di stabilità interno e di finanza pubblica;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di

accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

- DI riservare a successivo provvedimento l'impegno di spesa relativo al pagamento del contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento;
- la presente determina, trasmessa al Sindaco in apposito elenco, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9 del D.Lgs. 267/2000, nonché pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni.
  
- Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ✓ ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio  
OLIVERI ROSA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

**DETERMINAZIONE N.193/2024 DEL 04/07/2024**

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO  
A.S.2024/2025 ALLA DITTA AMT DI GENOVA - NUMERO TRATTATIVA MEPA  
4378716 - CIG B1D7FA4143**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs.  
n. 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTA**

la copertura finanziaria relativa ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
51.895,16	1.03.02.15.002	349000	2024		00624
78.784,84	1.03.02.15.002	349000	2025		00011

Serra Riccò, li 11/07/2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

GIARETTI MARCO



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

**N. 193/2024 del 04/07/2024**

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO  
A.S.2024/2025 ALLA DITTA AMT DI GENOVA - NUMERO TRATTATIVA MEPA  
4378716 - CIG B1D7FA4143

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2024 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 12/07/2024

L'incaricato alla pubblicazione